

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
X RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata da Angelo Volpe in qualità di titolare della impresa di pesca "Volpe Angelo", C.F. VLPNGL71L02G482O con sede in Ortona (CH) c.da Lazzaretto n. 83, prot. n. ARR-3110 in data 05/04/2018 e successive integrazioni, da ultimo nota acquisita al prot. n. ARR-12958 in data 12/11/2020;
Vista la precedente licenza n. 1 del 15/01/2014;
Vista la pubblicazione dell'elenco delle concessioni demaniali marittime in scadenza nel corso dell'anno 2018 in data 20/03/2018 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Montesilvano (PE) del 04/05/2018;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-3988 in data 09/05/2018;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. R.U. 20882 in data 24/07/2018 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR-6246 del 26/07/2018;
Vista la delibera n. 34 in data 13/09/2018 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 PR_CHUTG_Ingresso_0075813_20201006 del 16/10/2020 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-11683 del 16/10/2020;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara, acquisita al prot. n. ARR-11279 in data 08/10/2020;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 30/03/2018 del canone per l'anno 2018 di € 354,01, acquisita al prot. n. ARR-3110 del 05/04/2018, richiesto con atto di accertamento n 03-60/18 del 19/03/2018;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 09/10/2019 del canone per l'anno 2019 di € 364,63, acquisita al prot. n. ARR-12791 del 20/12/2019, richiesto con atto di accertamento n 03-63/19 del 01/10/2019;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 16/04/2020 del canone per l'anno 2020 di € 361,90, acquisita al prot. n. ARR-4675 del 16/04/2020, richiesto con atto di accertamento n 03-49/20 del 15/04/2020;
Vista la polizza fidejussoria n. PT0609702 dell'importo di € 1.000,00 emessa in data 25/10/2019 dalla società Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza n. 07/M13495756 emessa in data 21/11/2019 dalla società ITAS Mutua e successiva polizza integrativa n. 07/M13910220 emessa in data 02/11/2020 per l'importo rispettivamente di € 6.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, per un importo assicurato di € 100.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, nonché per l'importo massimale di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera presidenziale n. 274 del 25/11/2020 recante la nomina dell'ufficiale rogante per temporanea sostituzione del Segretario Generale, già designato ai sensi dell'art 9 Reg. Cod. Nav. con Delibera presidenziale n. 24 del 06/02/2018;
Visti gli atti d'ufficio;

- 15) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 16) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 presentando motivata istanza per un numero massimo di cinque rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 19) Il concessionario, provvederà entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente titolo, a comunicare alla locale Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 Dlgs. 374/1990 l'avvenuto conseguimento della concessione per consentire al suddetto Ufficio erariale l'aggiornamento dell'intestatario della stessa;
- 20) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 mediante versamento tramite F23 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00.**

IL CONCESSIONARIO
VOLPE Angelo
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in sede in Ortona (CH) c.da Lazzaretto n. 83.

Ancona, addì 23/12/2020

IL CONCESSIONARIO
VOLPE Angelo
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Luca Grisostomi
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>31/12/2020</u> al n° <u>1827</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>314,00</u>
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)

C O N C E D E

A **VOLPE Angelo**

codice fiscale **VLPNGL71L02G4820**

di occupare **n. 1 manufatto (box prefabbricato di proprietà dello Stato) di mq. 13,02, meglio individuato nella planimetria allegata, quale parte integrante della presente concessione, con il numero 33 situato nel Comune di Pescara e precisamente nel Porto di Pescara, ambito portuale molo sud, catastalmente identificata con foglio mappa 27, particella 2422, subalterno 5** allo scopo di **deposito/rimessaggio/riparazione di attrezzature da pesca in dotazione al Motopeschereccio "ANGIOLINO PADRE" – OR 178 – ovvero di altra unità da pesca di proprietà della medesima società**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2018 = € 354,01 (dal 01/01/2018 al 31/12/2018, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2019 = € 364,63 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2020 = € 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 3 mesi 11 giorni 17 dal 15/01/2018 al 31/12/2021**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario per eventuali lavori da effettuare dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza, ivi compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuta;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 9) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI;
- 10) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il Concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali;
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 della legge 494/1993, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;

PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA

MOLO SVA PORTO DI PESCARA



VOLPE ANGELO BOX N° 33

Volpe

